

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Legge 8 luglio 1920, n. 1037, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-1921. (*Gazzetta Ufficiale*, 31 luglio 1920, n. 180).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non siano rispettivamente tradotti in legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1920, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'Emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-1921 e quindi è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformità degli stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei Deputati nella seduta del 18 dicembre 1919 e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SFGRZA.

Visto: *Il Guardasigilli*: FERA.

Regio Decreto-Legge 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del corpo R. Equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva. (Gazzetta Ufficiale, 28 luglio 1920, n. 177).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 1°, penultimo capoverso, della legge 31 gennaio 1901 n. 23 sull'emigrazione;

Visto l'art. 3 del R. Decreto 31 gennaio 1921, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Visto i R. Decreti n. 803, in data 6 agosto 1914, e n. 2377 del 30 novembre 1919;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto con quello degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — I militari del corpo Reali Equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva, possono ottenere il passaporto senza che occorra il permesso delle Autorità militari. Le Autorità civili, che rilasciano i passaporti a persone, di cui al comma precedente, sono tenute a darne comunicazione alla Regia Capitaneria, alla quale gli espatriandi appartengono.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — SFORZA.

Visto, *Il Guardasigilli*: FERA.

R. Decreto 29 giugno 1920, n. 1056, relativo alla ricostituzione del Consiglio del Contenzioso diplomatico presso il Ministero degli Affari Esteri. (*Gazzetta Ufficiale*, 5 agosto 1920, n. 184).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 29 novembre 1857, n. 2560, e 17 febbraio 1883, n. 1236, coi quali fu istituito e riordinato il Consiglio del contenzioso diplomatico; 15 luglio 1888, n. 5548; 15 dicembre 1901, n. 550; 14 dicembre 1905, n. 616; 6 agosto 1911, n. 1090 che ne modificarono le disposizioni; e il decreto luogotenenziale 30 dicembre 1915, n. 1982; col quale il Consiglio fu soppresso;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Consiglio del contenzioso diplomatico è ricostituito presso il Ministero degli affari esteri, con le seguenti norme.

Art. 2. — Il Consiglio pronuncia i suoi pareri, a richiesta del ministro, sulle questioni relative alla interpretazione e applicazione dei trattati, alla cittadinanza, alla protezione dei cittadini all'estero, alle immunità e ai privilegi diplomatici e consolari, e generalmente su tutte le questioni di diritto che possono sorgere nei rapporti internazionali dello Stato.

Il parere del Consiglio può essere chiesto anche sulle proposte di leggi, decreti e provvedimenti che attengono ai predetti rapporti e sopra le convenzioni internazionali da concludere; dovrà sempre essere chiesto, prima di procedere alla stipulazione dei trattati d'arbitrato, e prima dell'accettazione o dell'offerta di un giudizio arbitrale.

Art. 3. — Il Consiglio si compone del presidente, del segretario generale e di dodici consiglieri, nominati con Nostro decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, fra i membri del Consiglio di Stato e dell'alta magistratura, gli ufficiali diplomatici o consolari a riposo, i più insigni giureconsulti del Regno e le persone particolarmente versate nelle questioni di carattere internazionale.

Il segretario generale può essere scelto anche fra gli ufficiali diplomatici e consolari in servizio.

Art. 4. — Il presidente e il segretario generale restano in carica finchè non siano sostituiti, i consiglieri restano in carica cinque anni, non possono essere confermati senza interruzione, se non per un secondo quinquennio.

Se un membro del Consiglio è nominato ministro o sottosegretario di Stato cessa di farne parte.

Il Consiglio elegge fra i propri membri un vice presidente che resta in carica finchè conservi la qualità di consigliere.

Art. 5. — Il presidente o il vice presidente, il segretario generale, tre consiglieri nominati o confermati al principio di ogni anno dal ministro degli affari esteri, formano il Comitato del Consiglio, che ne adempie le funzioni nei casi di urgenza, e sempre che il ministro lo stimi opportuno.

Art. 6. — Il ministro e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri possono chiedere il parere di singoli membri del Consiglio sopra particolari questioni.

Il parere del segretario generale può essere chiesto anche direttamente dagli uffici del Ministero sulle questioni relative agli affari di loro competenza.

Art. 7. — Il ministro degli affari esteri può intervenire alle adunanze del Consiglio e del Comitato e presiederle sempre che lo stimi opportuno.

È in facoltà del ministro e, per sua delegazione, del presidente invitare persone estranee, particolarmente versate nelle questioni in esame ad intervenire, anche con diritto di voto, alle adunanze in cui tali questioni si discutono.

Art. 8. — Il Consiglio e il Comitato non possono deliberare se non è presente almeno la metà di coloro che ne fanno parte.

Il segretario generale partecipa a tutte le deliberazioni, come i consiglieri.

Il voto del presidente prevale, in caso di parità.

Art. 9. — Le discussioni, i pareri e gli atti del Consiglio e del Comitato sono segreti; non potrà essere fatta pubblicazione o data comunicazione agli estranei, senza il consenso del ministro degli affari esteri.

Art. 10. — Quando il segretario generale sia un ufficiale diplomatico o consolare in servizio, sarà considerato per tutti gli effetti come nell'esercizio delle funzioni proprie del suo grado.

Il ministro degli affari esteri designerà i funzionari destinati a coadiuvarlo, per quanto concerne la compilazione e la custodia degli atti.

Art. 11. — Un regolamento interno, approvato dal ministro su proposta del Consiglio, stabilirà le altre norme necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA.

Visto, *Il Guardasigilli*: FERA.

Decreto Ministeriale del 20 luglio 1920 che reca provvedimenti per il ricupero dei beni italiani in Germania. (*Gazzetta Ufficiale*, 22 luglio 1920, n. 172).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 297 e relativo allegato del Trattato di pace colla Germania, firmato a Versailles il 28 giugno 1919, approvato con R. Decreto 6 ottobre 1919, n. 1803 e reso esecutivo con R. Decreto 20 gennaio 1920, n. 51;

Sentito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici e dipendenti dai trattati di pace;

NOTIFICA:

In conformità dell'art. 297, lettera f), del Trattato di Versailles, i cittadini e sudditi italiani, compresi gli Enti e le Società proprietari di beni, diritti o interessi nel territorio Germanico, quale era al 1° agosto 1914, hanno facoltà di chiedere la restituzione in natura dei beni, diritti o interessi, di cui fossero stati privati in forza di provvedimenti di alienazione presi dal Governo Germanico o da qualsiasi Autorità Germanica durante la guerra.

«Provvedimenti di alienazione» s'intendono quelli che hanno colpito la proprietà dei beni trasferendoli in tutto o in parte a persone diverse dal proprietario senza un suo consenso; particolarmente le disposizioni, che hanno ordinato la vendita, la liquidazione, la devoluzione della proprietà dei beni, l'annullamento dei titoli o valori immobiliari.

Coloro che intendono valersi dell'anzidetta facoltà devono presentare apposito reclamo al Ministero dell'Industria e Commercio (Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace).

Il reclamo dev'essere redatto su carta da bollo da lire due, e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) natura e specie dei beni, diritti o interessi, che furono oggetto del provvedimento di alienazione, e di cui si reclama la restituzione in natura;

b) ubicazione degli immobili, e luogo in cui i beni mobili si trovavano al momento in cui furono alienati;

c) Autorità da cui l'alienazione fu ordinata.

Al reclamo in carta da bollo dovrà essere unita una copia del reclamo stesso su carta libera.

Dovrà essere cura del reclamante di allegare al reclamo i documenti utili a comprovare le proprie ragioni sui beni, diritti od interessi, a cui il reclamo si riferisce.

Il reclamante potrà dichiarare se, nel caso in cui la restituzione in natura non potesse aver luogo, intende chiedere o accettare la eventuale attribuzione di altre utilità o equivalenti, in sostituzione dei beni, diritti od interessi, dei quali fu privato.

I reclami dovranno essere presentati con la maggiore sollecitudine, e in ogni caso non più tardi del 10 novembre 1920.

Roma, 20 luglio 1920.

Il Ministro: ALESSIO.

ATTI PARLAMENTARI
RISPOSTE SCRITTE
AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
Camera dei Deputati

BUCCO: Danni di guerra sofferti da connazionali residenti all'estero. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, pag. 4037).

Al Ministro degli Affari Esteri. « Per conoscere quando si procederà all'accertamento e liquidazione dei danni sofferti da cittadini italiani all'estero e se furono date istruzioni per l'accoglimento delle domande fatte dagli interessati ».

Risposta. — La liquidazione dei danni di guerra sofferti da connazionali residenti nei paesi nemici è di competenza del Ministero per l'Industria e il Commercio al quale, quindi, spetta di compiere tutte le pratiche ad essa relative.

Il Commissariato generale dell'emigrazione si è occupato dei danni sofferti da connazionali residenti nei territori francesi che furono invasi dai tedeschi ed esso, fin da principio dell'invasione tedesca, ha raccolto e debitamente notificato al Governo francese le relative denunce, che sono a tutt'oggi 2807 per l'ammontare complessivo di franchi 14,153,408.58. Poichè però la legge francese sul risarcimento dei danni di guerra esclude dai suoi benefici i sudditi di altre Nazioni, nell'interesse dei nostri connazionali è stata proposta al Governo francese la stipulazione di un accordo su tale materia per la reciproca ammissione dei cittadini dei due paesi al beneficio del risarcimento concesso ai nazionali.

Sul progetto di convenzione, preparato dal Commissariato generale dell'emigrazione, si sono già aperte negoziazioni col Governo francese. Dato lo svolgimento delle trattative in corso, si ha ragione di ritenere che l'accordo stesso sarà presto conchiuso.

Anche per i nostri connazionali residenti nei territori invasi del Belgio e della Rumania, la situazione attuale è eguale a quella dei connazionali residenti nei territori invasi della Francia. Ma la questione non ha grande importanza, perchè il numero di tali nostri connazionali è del tutto insignificante.

Il Ministro: SFORZA.

CIRIANI: Facilitazioni ferroviarie agli emigranti. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, pag. 4041).

Ai ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici. « Per conoscere se non intendano disporre che, in esecuzione dell'art. 36 del decreto

13 novembre 1919, n. 2105, legge sull'emigrazione, le stazioni ferroviarie siano fornite delle tessere speciali della validità di un anno e del valore di una lira per gli emigranti che si rechino in ferrovia all'estero allo scopo che possano fruire di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate con le Amministrazioni estere ».

Risposta. — Il Commissariato Generale dell'emigrazione non si è disinteressato del problema riguardante il trasporto degli emigranti per ferrovia; anzi ha sempre cercato di risolverlo mediante provvedimenti che valessero a conciliare gli interessi degli emigranti con le esigenze di servizio e di bilancio delle ferrovie. Giusta le disposizioni contenute nell'art. 36 del testo unico della legge sull'emigrazione, 13 novembre 1919, n. 2205, è stato concretato un progetto di radicali riforme tendenti ad unificare le varie concessioni ferroviarie ora esistenti, allo scopo di evitare errori e confusionismo nel rilascio dei documenti di viaggio e le frodi a danno dell'Erario, rese possibili dalla diversità di tariffe. Il progetto sarà esaminato fra pochi giorni dal Consiglio superiore dell'emigrazione.

In esso si prevede la estensione a tutti gli emigranti delle maggiori facilitazioni per quanto concerne il trasporto di persone, e si accorda una speciale equa riduzione per il trasporto dei bagagli e delle masserizie, le cui tariffe, com'è noto, sono state di recente aumentate del 180 per cento.

Allo scopo poi di garantire l'Erario contro i danni derivanti dall'indebito rilascio di documenti di viaggio e per rendere più regolari e rapide le formalità, alle quali gli emigranti devono sottostare, in quel progetto è stata prospettata l'opportunità che le speciali tessere di cui alla Concessione XX, temporaneamente abrogata durante la guerra e tuttora non richiamata in vigore, non vengano più vendute dalle stazioni ferroviarie; ma siano invece consegnate dalle stesse Autorità circondariali di pubblica sicurezza che rilasciano i passaporti con le identiche modalità e condizioni per questi stabilite. In tal guisa ogni emigrante riceverà dalla stessa Autorità il passaporto e tessera ferroviaria, cosicchè dietro esibizione di tali documenti potrà ritirare dal sindaco del proprio Comune le richieste occorrenti per il viaggio in ferrovia e per il trasporto del bagaglio personale e delle masserizie.

È da sperare che nessun ostacolo sarà opposto dalla Direzione generale delle ferrovie alla applicazione delle norme previste nel progetto dopo che il Consiglio superiore dell'emigrazione lo avrà opportunamente considerato.

Il ministro degli affari esteri

SFORZA.

MANCINI: **Ritorno degli analfabeti negli Stati Uniti e nel Canada.**
(Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1ª Sessione, Discussioni, pag. 4059).

Al ministro degli affari esteri. « Per conoscere se siano state fatte pratiche per assicurare la possibilità del ritorno negli Stati Uniti e nel Canada degli analfabeti che già vi siano stati residenti ».

Risposta. — Le disposizioni restrittive concernenti l'ammissione degli analfabeti negli Stati Uniti richiamarono, a suo tempo, la particolare considerazione del Governo, che, sin da quando furono sottoposte alla discussione ed approvazione del Congresso americano, non mancò di svolgere, nei limiti consentiti dalla delicatezza della questione, l'opportuna azione diplomatica nell'interesse della nostra emigrazione.

In deroga alle disposizioni, di cui all'art. 3 della legge federale 5 febbraio 1917, per la quale non possono essere ammessi negli Stati Uniti gli stranieri di età superiore ai 16 anni che, essendo fisicamente capaci di leggere, non sappiano leggere la lingua inglese od altra lingua o dialetto, il Governo americano, come è noto, ha concesso, con la successiva legge 19 ottobre 1918, la riammissione degli stranieri analfabeti, già legalmente residenti nel territorio della Confederazione, i quali abbiano servito negli eserciti americani od alleati.

La stessa legge restrittiva del 5 febbraio 1917 non esclude, del resto, in via assoluta, tutti gli stranieri analfabeti. Essa infatti, ammette anche gli stranieri che non sappiano leggere, quando si trovino in alcune condizioni. Così sono ammessi: coloro che hanno risieduto agli Stati Uniti per cinque anni consecutivi e che vi ritornano entro sei mesi dalla loro partenza; coloro che ritornano dopo una temporanea assenza, al loro precedente domicilio negli Stati Uniti, tenuto stabilmente per 7 anni consecutivi; il padre od il nonno al di sopra di 55 anni, la moglie, la madre, la nonna o la figlia nubile o vedova di ogni straniero ammissibile o già legalmente ammesso. Tenuto conto della frequenza con la quale i nostri emigranti presentano tale condizioni, che limitano l'applicazione del principio restrittivo dell'esclusione, si deve riconoscere che il numero degli emigranti italiani a cui è vietato il reingresso o l'ingresso nel territorio della Confederazione, si riduce ad una cifra di scarso rilievo.

Quanto al Canada, dove analoghe disposizioni restrittive sono state emanate di recente, il Governo sta compiendo le pratiche opportune per ottenere le possibili concessioni nell'interesse dei nostri emigranti.

Il ministro degli affari esteri

SFORZA.

SALVEMINI: **Dissenso fra le Autorità italiane in Buenos Aires.** (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1ª Sessione, Discussioni, pag. 4067).

Al ministro degli affari esteri. « Per conoscere: a) quanto ci sia di vero nella notizia data dal Messaggero meridiano del 22 giugno 1920,

secondo la quale sarebbe scoppiato un grave dissenso a Buenos Aires fra l'Agente di emigrazione Tomazzoli e la Società di patronato per il rimpatrio; dissenso in cui la Colonia italiana avrebbe preso parte per la Società; b) nel caso che la notizia sia esatta, quali sono le cause del dissenso e quali provvedimenti intenda prendere il Governo per mettere fine secondo giustizia ad ogni contrasto».

Risposta. — Sul fatto cui si riferisce la notizia apparsa su di un giornale di Roma, possiamo dare le informazioni seguenti:

« In assenza del cavaliere De Luca, illustre medico stabilito a Buenos Aires e presidente della Società di patronato e rimpatrio, sussidiata sul Fondo dell'emigrazione, la presidenza effettiva dell'Istituto era stata assunta dal signor Costabel, vice-presidente.

Il signor Costabel, della cui onorabilità nessuno dubita, è, però, rappresentante di Compagnie di navigazione, vettrici di emigranti.

Tale sua qualità è, evidentemente, incompatibile con quella di dirigente del Patronato, il quale ha, tra i suoi compiti, anche quello della sorveglianza sull'esecuzione della legge per l'emigrazione nei rapporti tra emigranti e vettori. E poichè non è logicamente ammissibile che la medesima persona eserciti il controllo su sè stessa, proprio nella parte più delicata e più importante del controllo stesso, il Commissariato Generale dell'emigrazione, rendendosi conto di questa incompatibilità, ha fatto rivolgere reiterati inviti al signor Costabel di optare per quella delle due cariche che riscuoteva la sua preferenza, o la vice-presidenza del Patronato, o l'ufficio di agente di vettori di emigranti.

Il signor Costabel presentò così le sue dimissioni da vice-presidente, ma il Consiglio direttivo del Patronato lo ha riconfermato nella sua carica, ed egli ha continuato a presiedere il Patronato nonostante le rinnovate diffide da parte del Commissariato Generale dell'emigrazione.

Quest'ultimo, essendo riusciti vani gli inviti fatti al signor Costabel a mezzo dell'Autorità consolare e delle stesse Compagnie di navigazione da lui rappresentate, perchè avesse a lasciare la vice-presidenza del Patronato, ha dovuto prendere i provvedimenti necessari al funzionamento regolare di quell'Istituto. Suo malgrado ha dovuto sospendere il sussidio che è corrisposto al Patronato, e che rappresenta circa la metà dei proventi di questa Società, ed ha incaricato il Console d'Italia di assumere il servizio del rimpatrio degli emigranti fino a quando il Patronato non sarà posto di nuovo sotto la direzione di persona che non abbia da vigilare, come dirigente del Patronato, la sua opera di privato commerciante.

Questa decisione è stata approvata dalla Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione.

L'Ispettore dell'emigrazione presso la Legazione, comm. Tomezzoli, si è limitato in tutta la questione a fare il suo dovere, e cioè ad informare della situazione delicata l'Ufficio centrale dal quale dipendeva, affinchè giudicasse sul da farsi. La sua azione è stata correttissima, nè mai, da quanto risulta, egli ha svolta una qualsiasi azione che avesse per iscopo di diminuire la autonomia del Patronato.

È invece da deplorarsi che, per sostenere la pretesa del sig. Costabel, si sia data ad una questione di pura e semplice disciplina interna di un Istituto, che da vari anni trova conveniente di accettare un notevole sussidio sul Fondo dell'emigrazione, un carattere artificioso di conflitto personale fra l'Ispettore Tomezzoli ed il Patronato, conflitto che, per quanto riguarda il funzionario, non ha ragione di esistere e non esiste.

I Patronati dell'emigrazione, se sorti all'estero, quando chiedono il sussidio del Commissariato Generale dell'emigrazione, debbono accettare il controllo, la vigilanza e le direttive dell'Ufficio centrale, così come dispone il regolamento approvato dal Consiglio di Stato e che è accettato da tutti i Patronati dell'interno e dell'estero che sollecitano ed accettano sussidi.

In caso contrario debbono fare a meno del sussidio e restare, o divenire, libere associazioni non riconosciute. Non si può ammettere che un Istituto privato si valga del prestigio, dei danari e dell'appoggio dell'Ente statale, senza inquadrarsi nell'azione che questo Ente dirige e di cui ha la responsabilità.

Non v'è dubbio che i membri del Patronato, quando saranno esattamente informati della situazione vera delle cose, non si pronuncino in favore della legge e della logica, rimettendo il Patronato sulla buona via, sotto la direzione di persona che, per la sua posizione privata dia ogni affidamento, all'Ufficio centrale che non solo sussidia l'Istituto, ma anche a questo ha delegato un importante servizio di competenza statale.

Il ministro degli affari esteri

SFORZA.

LAZZARI: **Danni subiti dagli italiani in Francia.** (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, pag. 4434).

Al ministro degli affari esteri: «Per richiamare l'attenzione del Ministero degli affari esteri sul fatto che non esiste alcun accordo tra Francia e Italia riguardo ai danni subiti dai cittadini italiani — come afferma il prefetto di Nancy in risposta alla domanda di un nostro emigrato a Hersifny Goldbrange».

Risposta. — In risposta all'interrogazione n. 160 si porta a conoscenza dell'onorevole interrogante, che in materia di danni riportati da cittadini italiani all'estero a causa della guerra, denunce e documentazioni sono state raccolte presso il Ministero dell'industria e del commercio e presso il Commissariato generale della emigrazione. Nessun provvedimento, però, si è potuto ancora prendere, essendo necessario, innanzi tutto, di addivenire a disposizioni di ordine generale, che, finora, non è stato possibile adottare, essendo le disposizioni stesse collegate alla applicazione di talune clausole del trattato di pace di Versailles, entrato in vigore il 10 gennaio ultimo scorso, clausole alcune di carattere economico, altre relative alle riparazioni.

Non appena saranno state adottate le anzidette disposizioni di carattere generale, saranno presi gli opportuni accordi col Governo francese per facilitare la realizzazione dei risarcimenti; e si provvederà, quindi, ai singoli casi di indennizzo.

Il ministro degli affari esteri
SFORZA.

DI PIETRA: **Rilascio dei passaporti per gli emigranti.** (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata 8 agosto 1920, pag. 5180).

Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e al ministro degli affari esteri. « Per conoscere le ragioni per le quali il rilascio dei passaporti per gli emigranti e l'emigrazione per le Americhe funzionano alla deriva, lasciando libertà completa all'azione malefica di delittuoso sfruttamento, che crea uno spostamento generale del proletariato, ed alimenta una serie indegna di truffe e di ricatti nell'affannosa ridda degli aspiranti ad emigrare. Chiede quindi conoscere perchè non siano stati studiati ed applicati in tempo utile, mezzi ed atti idonei di prevenzione onde regolare il grave fenomeno cui non possono porre riparo tutti gli sforzi di buona volontà degli ispettori di emigrazione. Chiede inoltre conoscere perchè non si fissi con equità proporzionale il numero degli emigranti da imbarcare nei tre porti: Napoli, Genova e Palermo, evitando lo sconcio che nel porto di Palermo i posti residuali di imbarco si riducano, per ogni partenza, ad un numero sproporzionalmente esiguo. Interroga anche il Governo per conoscere qual'è l'azione spiegata dal Commissariato generale dell'emigrazione in confronto ai lamentati gravissimi inconvenienti, e perchè non ha fatto obbligo alle Compagnie di navigazione, incaricate dell'emigrazione, di fare anche gli scali dei porti di Palermo e Napoli al ritorno delle Americhe. Chiede infine conoscere se l'enorme tassa per il visto dei passaporti che si fa pagare dai Consolati americani sia concordata con il Governo d'Italia e, nell'affermativa, perchè è stata di tanto elevata. »

Risposta. — L'onorevole interrogante deplora che si verifichino degli inconvenienti nell'espatrio degli emigranti diretti alla volta delle Americhe.

Per farsi un'idea esatta delle cause che hanno determinato tali inconvenienti occorre tener presenti tre dati di fatto, e cioè: 1° dopo l'armistizio vi erano nel Regno circa 150,000 riservisti ritornati in Italia dalle Americhe per la mobilitazione e che occorreva ritrasportare all'estero; 2° vi erano, inoltre, in attesa di riprendere la via del mare, le famiglie e i parenti degli italiani già emigrati, oltre a tutti coloro i quali dopo la guerra intendevano espatriare in paesi transoceanici; 3° coi mezzi di trasporto che, prima della guerra, erano capaci di condurre all'estero circa un milione di passeggeri all'anno non si è in grado ormai che di trasportarne appena 200,000.

Di fronte a questo stato di cose, di per sè grave poichè metteva in concorrenza fra loro parecchie centinaia di migliaia di persone che si contendevano e si contendono un numero di posti di gran lunga inferiore, l'affollamento dei porti d'imbarco è cosa che è facilmente spiegabile. D'altra parte, non appare difficile rendersi conto della speculazione che si è andata organizzando da parte di tutti coloro i quali, e sono migliaia, hanno l'abitudine di vivere parassitariamente alle spalle degli emigranti, da essi talvolta sfruttati con mezzi non sempre leciti. Questi inconvenienti potevano essere, e furono, preveduti; ma non era possibile porvi riparo se non con un mezzo solo: coll'aumento del tonnellaggio. Nessuno ignora, tuttavia, come ciò sia impossibile, poichè è noto che durante la guerra sono stati distrutti in Italia e all'estero moltissimi transatlantici, ma nessuno finora è stato costruito. Soltanto in Italia abbiamo avuto una diminuzione di transatlantici del 65 per cento.

Si può ripetere, in questa occasione, quanto già è stato detto nel Parlamento; e cioè che il Governo, per mezzo degli organi tecnici, ha dato ogni cura per aumentare i mezzi di trasporto cercandoli tanto in Italia quanto all'estero. Difatti, sospesa in modo quasi assoluto la applicazione della legge dell'emigrazione per quanto si riferisce alla struttura interna dei piroscafi, sono stati ammessi in servizio ben otto transatlantici che non vi avrebbero diritto, ed inoltre altri piroscafi sono stati noleggiati all'estero ed a caro prezzo; si è perfino tentato di organizzare e disciplinare l'avviamento dei passeggeri ai porti esteri, su navi estere, allo scopo di diminuire la pressione nei porti nazionali. Anche per quanto si riferisce all'affollamento nelle città portuali d'imbarco, tutti i provvedimenti possibili per derimerlo o per limitarlo sono stati, a suo tempo, messi in azione ed hanno dato buoni risultati. I riservisti e gli emigranti che prima vi facevano ressa sono stati notevolmente ridotti di numero per mezzo delle provvidenze che il Commissariato dell'emigrazione ha avuto l'accortezza di prendere; così pure il bagarinaggio che si esercita per mezzo della promessa

di imbarco con precedenza su gli altri iscritti è reso ormai quasi impossibile grazie alle disposizioni rigorose impartite alle Compagnie di navigazione. Se vi sono ancora delle persone le quali, per eccessiva dabbenaggine, si lasciano spillare denari da coloro i quali li raggiurano con promesse vane ed illusorie il Governo deve deplorare quanto accade; ma le provvidenze che esso può promuovere hanno anch'esse un limite e la sua azione non può essere universale. Tuttavia gli organi esecutivi faranno il loro dovere cercando di colpire i responsabili, ogni qual volta la cosa potrà essere fatta; in questo senso sono state date disposizioni ai funzionari provinciali competenti, specialmente a quelli che spiegano maggiore attività nel mettere in evidenza l'opera propria che nell'eseguire con avveduta intelligenza le disposizioni degli Uffici centrali.

Nessuna sproporzione vi è fra i posti lasciati a disposizione nei porti di Napoli, Genova, Trieste e quelli messi a disposizione nel porto di Palermo. La ripartizione è stata fatta con la maggiore possibile equità, tenuto conto dell'intenso movimento di riservisti e passeggeri che fanno capo ai differenti porti di cui si è parlato. Tuttavia si è cercato di facilitare l'imbarco degli emigranti siciliani su tutti i piroscafi. La esiguità del numero può apparire tale solo quando la si consideri in rapporto alle persone che sollecitano l'imbarco; non apparirà più tale quando la si consideri in rapporto coi posti disponibili sui piroscafi ai quali hanno dritto di aspirare tutte le regioni del Regno.

Per quanto si riferisce allo scalo, nei porti di Palermo e di Napoli, nel ritorno dei piroscafi dalle Americhe, la questione coinvolge interessi commerciali ed economici così importanti che non è stato possibile, nè è possibile, di aumentare gli scali intermedi per l'esclusivo tornaconto di poche decine di emigranti.

È noto che vi sono piroscafi i quali per coprirsi delle ingenti spese di combustibile e di esercizio, sono costretti a ritornare dagli Stati Uniti col carico di passeggeri e di merci diretti perfino ai porti del Mar Nero; altri hanno la maggior parte del carico con destinazione al porto di Genova e Trieste. Non sarebbe possibile fare obbligo di una deviazione di rotta, allorché la deviazione, oltre che a costituire un danno commerciale ed economico grave, impedirebbe una migliore utilizzazione del piroscafo costringendolo ad una maggiore perdita di tempo.

Infine, circa la tassa sul visto dei passaporti percepita dai Consolati americani, per la quale si chiede se essa sia stata concordata con il Governo d'Italia, va detto che tale tassa, applicata uniformemente in tutti i paesi del mondo dai Consoli americani, è stata fissata dal Governo federale in forza di una legge statale; trattandosi di atto di sovranità di uno Stato per regolare l'ingresso degli stranieri nel

proprio territorio il consenso e l'approvazione di Stati esteri non è stato richiesto.

L'onorevole interrogante si è anche preoccupato di sapere quale sia stata, di fronte agli inconvenienti manifestatisi, l'azione svolta dal Commissariato generale dell'emigrazione. Resulta che il benemerito Istituto ha spiegato le più efficaci e provvide cure per intensificare l'opera che la legge gli ha commessa; ne fa fede, infatti, la autorevole approvazione che a quell'opera ha dato anche di recente il Consiglio superiore dell'emigrazione.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DI SALUZZO.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 24 luglio 1920 n. 29

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori;

e per notizia:

ai Segretari di emigrazione ed Uffici di collocamento.

Arruolamenti minatori.

Porto a conoscenza della S. V. che questo Commissariato Generale dell'Emigrazione, ha autorizzato le miniere di ferro dell'Est della Francia (Meurthe-et-Moselle), consociate nel Comité des Forges de France, ad eseguire nel Regno l'arruolamento di minatori. L'arruolamento è eseguito dall'arruolatore fiduciario del Comité des Forges, sig. Pozzan, residente a Torino a traverso Segretariati della emigrazione ed Uffici di collocamento riconosciuti. Gli arruolati saranno convogliati a Torino, ove riceveranno, per cura dell'arruolatore, una speciale lettera-contratto, approvata da questo Commissariato Generale.

A Torino le operazioni saranno controllate dal Capo-Servizio dell'Emigrazione alla Stazione di Porta Nuova.

Pertanto V. S. è autorizzata a rilasciare i passaporti a quegli operai che eventualmente venissero richiesti dai vari Segretariati ed Uffici di collocamento debitamente autorizzati, incaricati dal Comité des Forges pel tramite del suo rappresentante ad eseguire l'arruolamento.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 7 agosto 1920 n. 32

Ai RR. Agenti Diplomatici e Consolari;

e per notizia:

ai RR. Ispettori e corrispondenti dell'emigrazione e Istituti di assistenza per gli emigranti.

Atto di richiamo e contratti di lavoro.

Alcuni RR. Uffici all'estero rilasciano a pagamento e in copia, degli atti di richiamo di lavoratori italiani, a richiesta di loro congiunti residenti all'estero o di ditte estere, le quali promettono, in forma vaga ed indeterminata, impiego sicuro, trattamento equo e benevolo, rimpatrio in caso di necessità, ecc.

Tale procedimento è contrario alle disposizioni di legge e alle istruzioni che in questa materia sono state ripetutamente inviate ai RR. Uffici all'estero a cura del Commissariato Generale dell'emigrazione.

Ricordo, perciò, che gli *atti di richiamo* si possono rilasciare a quei connazionali che chiamano presso di sé stretti congiunti e debbono essere rilasciati *gratuitamente* a norma del Decreto sul rilascio dei passaporti (vedi T. U. legge emigrazione art. 15, ultimo comma e circolare 7 aprile 1920, n. 15 del Commissariato Generale dell'emigrazione).

Quando si tratti, invece, di *offerte di lavoro o di contratti* per arruolamento anche di operai singoli, le offerte stesse debbono essere redatte sul modulo inviato alle RR. Autorità diplomatiche e consolari dal Commissariato Generale dell'emigrazione e debbono contenere l'indicazione esatta delle condizioni di lavoro, di salario, ecc., secondo l'art. 35 della T. U. della legge sulla emigrazione e la chiara enumerazione fatta dal R. Decreto 2 maggio 1915, n. 635, art. 7.

Tanto gli *atti di richiamo* quanto le *offerte di lavoro* debbono essere sempre e soltanto inviate al Commissariato Generale dell'emigrazione, il quale provvede a trasmetterle alle competenti autorità circondariali di P. S. affinché l'espatrio sia concesso colla massima sollecitudine.

Le *offerte di lavoro* debbono essere rilasciate in doppio esemplare, e possono essere assoggettate al pagamento dei diritti stabiliti dall'articolo 73 della Tariffa consolare, quando si abbia la certezza che le tasse relative siano sopportate dai datori di lavoro e questi non ab-

biano invece a farle ricadere a carico dell'emigrante sotto forma di ritenuta sul salario.

In caso contrario debbono rilasciarsi anch'essi *gratuitamente*.

Richiamo le RR. Autorità diplomatiche e consolari alla stretta osservanza della presente circolare, di cui desidero mi sia accusata ricevuta.

Il Ministro: SFORZA.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 8 agosto 1920 n. 33

- Ai Stgg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.

Compilazione dei passaporti per emigranti.

Questo Commissariato Generale ha dovuto constatare che gli uffici incaricati del rilascio dei passaporti agli emigranti che si recano all'estero frequentemente omettono di riempire le cedole « espatrio » e « rimpatrio » ovvero si limitano ad inscrivere qualcheduna delle indicazioni richieste.

Tali deplorevoli omissioni vengono a togliere al nuovo modulo di passaporto la sua principale ragione d'essere per la rilevazione statistica del movimento degli espatri e dei rimpatri.

Devo, quindi, rinnovare alla S. V. l'invito a dare rigorose disposizioni al personale incaricato del rilascio dei passaporti perchè la compilazione delle due cedole che formano la pagina 7 del modulo sia fatta con la necessaria esattezza.

Nelle dette cedole devono essere indicate con chiarezza la *Sede* dell'Autorità dalla quale fu rilasciato il passaporto, lo *Stato* di destinazione dell'espatriante, la sua *professione* e il *numero dei minorenni* che eventualmente lo accompagnino e infine il numero del passaporto e quello del registro corrispondente per eventuali controlli.

I compensi che furono disposti per i funzionari addetti al rilascio dei passaporti saranno d'ora innanzi subordinati all'accertata diligenza ed esattezza nel disimpegno di tale servizio.

Io faccio viva preghiera alla S. V. perchè voglia richiamare i funzionari alla esatta e diligente osservanza delle disposizioni relative a questo servizio.

Coll'occasione gradirò avere un cenno di assicurazione.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 14 agosto 1920 n. 34

*Agli Ispettori dell'emigrazione nei porti e alla frontiera;
agli Istituti di tutela per gli emigranti; ai Comitati
Mandamentali dell'emigrazione.*

Il Commissariato Generale dell'Emigrazione nell'intento d'impedire da parte di Rappresentanti-vettori poco scrupolosi e di affaristi, lo sfruttamento degli emigranti con la vendita dei posti a soprapprezzo ha diramato fino dallo scorso mese di giugno, severe disposizioni. Ai vettori è vietato in modo assoluto di concedere prenotazioni di posti per le singole partenze; essi dovranno adottare il sistema di registrare i passaporti e di dare imbarco secondo l'ordine di iscrizione.

Ai vettori è fatto anche obbligo di notificare agli Ispettorati le date di partenza dei piroscafi ed il quantitativo dei posti che possono essere occupati e di tenere in seguito, come prescrive il regolamento, a disposizione degli Ispettori, ad ogni loro richiesta per eventuali verifiche, i registri dei partenti, dovendo le registrazioni essere giustificate dai relativi passaporti.

Resta inoltre vietata ogni illecita sostituzione di posti.

Qualora tali disposizioni non venissero strettamente osservate, il Commissariato Generale ha avvertito che ricorrerà a provvedimenti più restrittivi, non esclusa la temporanea sospensione del mandato ai rappresentanti di vettori.

Coi provvedimenti presi dal Commissariato Generale, è lecito sperare che ogni indebita ingerenza da parte di disonesti speculatori abbia necessariamente a cessare. Dal momento che l'emigrante non potrà più partire se non quando sarà giunto il suo turno, è da sperare che non si lascerà più indurre a pagare speciali e vistosi compensi per ottenere prenotazioni d'imbarco, che, in nessun modo, potrebbero essergli procurate. In caso contrario, si può pensare che non mancherà di reclamare presso le Autorità la restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente, giusta il disposto dell'art. 33 della legge sull'emigrazione.

Si confida che le SS. LL. vorranno dare la massima diffusione alle disposizioni più sopra indicate ed accertarsi, per quanto è in loro potere, che esse siano rigorosamente osservate.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 17 agosto 1920 n. 35

Alle Istituzioni di assistenza agli emigranti nel Regno; agli Uffici dipendenti dal Commissariato Generale dell'emigrazione nel Regno; ai sigg. Questori del Regno.

Transito operai frontiera Modane.

Gli Uffici francesi che a Modane sono incaricati delle operazioni di controllo per il transito dei nostri operai che si recano in Francia a scopo di lavoro, nei giorni di lunedì sono chiusi.

Per evitare i disagi materiali e finanziari di una forzata sosta in quella stazione è bene che i nostri connazionali che emigrano in Francia, specialmente quelli avviati, in numerose comitive, dai Segretariati di emigrazione dell'Italia Centrale e Meridionale, siano avvertiti di stabilire l'itinerario di viaggio in modo da evitare il transito per Modane nei giorni di lunedì.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 4 settembre 1920 n. 37

Alle Regie Autorità Diplomatiche e Consolari; Ai RR. Ispettori per l'emigrazione; Ai Corrispondenti del Commissariato Generale dell'Emigrazione.

Emigrazione intellettuale.

Giungono a questo Commissariato Generale dell'Emigrazione da parte di persone munite di un grado di cultura sufficientemente elevato, frequenti richieste di informazioni circa le maggiori e minori probabilità di trovare impiego nei vari paesi esteri.

Questo genere di emigrazione, oltre a contribuire a far crescere l'estimazione verso gli italiani da parte delle popolazioni dei paesi d'immigrazione è uno strumento diretto ed efficace per l'assistenza morale e nazionale dei nostri emigranti ed inoltre costituisce uno sfogo e un'opportunità per giovani che hanno conseguito nell'esercito posizioni superiori a quelle che avevano prima della guerra e che, nella generalità dei casi, continuano ad avere dopo.

In vista di queste finalità, questo Commissariato Generale ha deciso di creare un Ufficio di informazioni pel collocamento di tali categorie di persone e a tal uopo fa assegnamento sul prezioso contributo delle SS. LL. perchè vogliano fornire periodicamente delle notizie sulla guida del questionario qui annesso, che verrà diramato di sei mesi in sei mesi ai Regi Uffici all'estero.

Il questionario stesso dovrà servire di traccia per raggruppare le notizie e suddividerle in modo uniforme e permettere a questo Commissariato una classificazione razionale, ma è bene inteso che riusciranno utilissimi e graditi tutti quei chiarimenti e tutte quelle informazioni di carattere generale che servissero a dare una più esatta visione dell'ambiente in cui i nostri connazionali saranno chiamati a svolgere la loro attività.

Questo Commissariato Generale gradirà che gli vengano suggeriti eventuali modificazioni ed aggiunte da aggiungersi nel questionario e terrà il massimo conto di tutte le osservazioni che gli perverranno dalle RR. Autorità all'estero.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Avvertenza generale. — Per ogni professione ed ufficio indicare quali titoli di studio si richiedono, quali formalità per le domande di ammissione, precisando le fonti legislative e, possibilmente, inviare a questo Commissariato Generale i testi delle leggi concernenti la materia.

Quando occorrono depositi cauzionali, indicarne l'ammontare. Indicare poi, per ogni professione ed Ufficio, gli stipendi correnti e i guadagni che si possono realizzare in condizioni normali.

Precisare per quali professioni e impieghi sia richiesta come condizione assoluta la cittadinanza del Paese di immigrazione.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 5 settembre 1920 n. 38

Ai Sigg. Prefetti e Sottoprefetti del Regno;
e per conoscenza:

Agli Istituti Privati di assistenza degli emigranti.

Le Autorità francesi allo scopo di ridurre la disoccupazione della mano d'opera non qualificata, hanno stabilito che dal 1° settembre verranno respinti i *manovali* che si presenteranno alla frontiera francese con contratto di lavoro per i dipartimenti di Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, a meno che i contratti stessi non siano vidimati dall'Office Regional de placement in Strasburgo.

Prego la S. V. di provvedere in conseguenza, per evitare che gli emigranti si avviino alla frontiera con la sicurezza di essere respinti. Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 23 settembre 1920 n. 41

Ai Segretari dell'Emigrazione.

Denunce all'Ufficio di verifica e di compensazione.

Prego codesto On. Segretariato di voler dare, sia a mezzo di avvisi che di comunicazioni alla stampa locale, la più ampia diffusione, nella zona di competenza, alla seguente notizia. Il Commissariato Generale dell'emigrazione è d'avviso che debba essere applicato, per il pagamento delle rendite germaniche maturatesi fino al 10 gennaio 1920, l'art. 692 del trattato di Pace di Versaglia, in base al quale i Consorzi professionali tedeschi sarebbero obbligati di effettuare i versamenti al tasso di cambio del periodo prebellico. In conseguenza, sarà cura del Commissariato Generale di denunciare tutte le rendite, sulle quali furono concessi dal Governo degli anticipi. Ma poichè, consta che parecchi titolari di rendita non fecero mai domanda di sussidio, per cui sono qui completamente sconosciuti, urge che essi siano rintracciati e messi al corrente della cosa affinchè spediscono una formale richiesta di rimborso *prima del 30 Ottobre 1920*, e cioè entro il termine utile fissato per la presentazione delle denunce all'Ufficio di Verifica e di Compensazione istituito presso il Ministero per l'Industria e il Commercio.

Similmente, entro tale epoca, dovranno essere denunciati all'Ufficio anzidetto tutti i crediti in Germania dei nostri operai per salari, piccoli risparmi e simili.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE.

Publicazioni :

- DAVIS PH. e SCHWARTZ B.: *Immigration and americanization: selected readings*. — Boston, Ginn, 1920. 1 vol. di pag. XII-770. — Doll. 4.
- ALBA F.: *Auswanderung nach Argentinien. Betrachtungen über die Möglichkeiten, in Südamerika eine neue Heimat unter besseren Lebensbedingungen zu finden*. — Berlin, H. Althoff, 1919, pag. 69. — M. 3.50.
- Brief in favor of the numerical limitation bill*. — Boston, Immigration Restriction League, 1920, pag. 6.
- Immigration figures for 1919. Comparison of the fiscal years ending June 30, 1918 and 1919*. — Boston, Immigration Restriction League, 1920, pag. 4.
- Immigration arguments*. — New York, National Liberal Immigration League, 1920.
- BERCOVICI K.: *Dust of New York. Stories of immigrant New Yorkers*. — New York, Boni and Liveright, 1920. 1 vol. di pag. IX-239. — Doll. 1.60.

Articoli di riviste :

- PALERMO A.: *La emigrazione italiana al Brasile e il Governo italiano*. (*L'Illustrazione Coloniale*, 1919, n. 3).
- RAVELL G. B.: *L'emigrazione tedesca nell'America latina*. (*L'Illustrazione Coloniale*, 1919, n. 5).
- BLEGEN T. C.: *The competition of the northwestern States for immigrants*. (*Wisconsin Magazine of History*, settembre 1919).
- VAGNETTI L.: *Movimento dell'emigrazione italiana durante la guerra*. (*Bollettino dell'Ufficio Municipale del Lavoro di Roma*, novembre-dicembre 1919).
- REDMAYNE J. S.: *Il problema dell'emigrazione*. (*United Empire*, 1919, n. 12).
- ICHLINGER H.: *Die Einwanderung in America*. (*Zeitschrift für Sozialwissenschaft*, dicembre 1919).
- FAIRCHILD P. H.: *Immigration standards after the war*. (*Annals of the American Academy of Political and Social Science*, gennaio 1920).
- KAWAKAMI K. K.: *Japanese immigration: a study in official documents and statistics*. (*Japanese Review*, gennaio 1920).
- TREAT P. J.: *The Japanese in America*. (*The American Review of Reviews*, gennaio 1920).
- DEWAVRIN M.: *L'immigration aux Etats-Unis de 1917 à 1919*. (*Journal de la Société de Statistique de Paris*, febbraio 1920).
- State-aided immigration*. (*The New South Wales Industrial Gazette*, 28 febbraio e 31 marzo 1920).
- TURNOR CH.: *The organisation of migration and settlement within the Empire*, maggio 1920).

COLONIE E POLITICA COLONIALE.

Publicazioni :

- ROMANO S.: *Corso di diritto coloniale*. Vol. I. — Roma, Athenaeum, 1919.
 COVEY G. E.: *The rise of South Africa; a history of the origin of South African colonisation and of its development towards the east from the earliest times to 1857*. — New York, Longmans, 1920, 1 vol. di pag. xvii-474. — Doll. 9.

Articoli di riviste :

- PATURZO A.: *Traffici coloniali*. (*L'Illustrazione Coloniale*, 1919, n. 3).
 SPAMPLINATO P.: *L'Asia Minore e le nuove correnti della politica coloniale*. (*L'Illustrazione Coloniale*, 1919, n. 4).
 VOLONTI G.: *La colonizzazione siciliana in Tunisia*. (*L'Agricoltura Coloniale*, 1919, n. 9).
 MAZZOCCHI-ALEMANNI N.: *L'agricoltura nella politica coloniale*. (*Società di Esplorazioni Geografiche e Commerciali*, 1919, n. 8, 9, 10, 11).
Les Italiens dans l'Afrique du Nord. (*L'Afrique Française*, 1919, n. 11-12).
 ANNONI A. M.: *L'elemento italiano nelle nostre colonie*. (*Bollettino della Reale Società Geografica Italiana*, novembre-dicembre 1919).
 BIANCHI F.: *Un villaggio italiano in America*. (*Le Vie d'Italia*, 1919, n. 12).
 CARON J.: *La colonisation*. (*Canada Français*, gennaio 1920).
 CARUSI: *Come legiferare in colonia?* (*Conferenze e Prolusioni*, 1° febbraio 1920).
 PAYEN E.: *L'avenir colonial français*. (*L'Economiste Français*, 13 marzo 1920).
 CHUDEAU R.: *La nouvelle situation des colonies françaises africaines: Togo-Cameroun*. (*La Géographie*, marzo 1920).
 VIGNON L.: *La question coloniale*. (*Revue Hebdomadaire*, 20 marzo 1920).
 LEUTWEIN P.: *Das portugiesische Kolonialreich in Afrika*. (*Zeitschrift für Allgemeine und Spezielle Weltwirtschaftslehre*, 1° aprile 1920).
 STROPPA F.: *Occorre una coscienza nazionale coloniale*. (*Rivista Coloniale*, aprile 1920).
 ALLEGRI A.: *L'evoluzione storica della politica economica coloniale*. (*Rivista Coloniale*, maggio-giugno 1920).
 BOLSEZIAN G.: *L'espansione italiana in Oriente e l'Armenia*. (*Rivista Coloniale*, maggio-giugno 1920).
 A. C.: *Vicende dell'italianità in Levante (1815-1915)*. (*Rivista Coloniale*, maggio-giugno 1920).
La Colonia Eritrea. (*Rivista Coloniale*, maggio-giugno 1920).
 CORTESI F.: *Prodotti coloniali*. (*Rivista Coloniale*, maggio-giugno 1920).

LAVORO.

Publicazioni :

- Legislación del trabajo*. — Madrid, Imp. Sobrinos, 1920. 1 vol. di pag. 754. — Pes. 5.
 U. S. Bureau of Labor Statistics. *Union scale of wages and hours of labor*. — Washington, Printing Office, 1920. 1 vol. di pag. 295.
 CLARK A.: *Working life of women in the seventeenth century*. — London, Routledge, 1920. 1 vol. di pag. 342. — Sh. 10.6.

- GOMPERS S.: *Labor and the common welfare*. — New York, Dutton, 1920. 1 vol. di pag. ix-306. — Doll. 3.
- SOLINAS L.: *Il lavoro a domicilio e il salario minimo*. — Roma, Società Anonima Poligrafica Italiana, 1920.
- Memoria del funcionamiento de la Borsa del Treball de Barcelona durant l'any 1919*. — Barcelona, 1920.
- BULLOCK E. D. e JOHNSON J. E.: *Employment of women*. Second and enlarged edition. — New York, H. W. Wilson, 1920. 1 vol. di pag. 214. — Doll. 1.25.
- VOVARD A.: *Les institutions fondamentales de la nouvelle organisation du travail en Espagne*. — Paris, Musée Social, 1920.
- Conciliation and arbitration in New Zealand*. — Boston, National Industrial Conference Board, 1919, pag. 46.
- The eight-hour day in federal and State legislation*. — Washington, 1919, pag. 19.
- Wages in various industries. A summary of wage movements during the war*. — Washington, Bureau of Applied Economics, 1919, pag. 62.
- The American Labor Year Book, 1919-20*. Edited by A. TRACHTENBERG. — New York, Rand School of Social Science, 1920. 1 vol. in-8, pag. 447. — Doll. 2.
- FAY C. R.: *Life and labour in the nineteenth century*. — London, Cambridge University Press, 1920. 1 vol. in-8, pag. viii-318.
- MASSÉ D. e BOVIER-LAPIERRE M.: *Cours de législation du travail et prévoyance sociale*. 8^e édition, revue et augmentée. — Paris, Librairie de l'enseignement technique, 1919, 1 vol. in-8, pag. 479. — Fr. 20.
- COMTE DE CANISY: *La question ouvrière dans le bassin de Briey*. — Paris, Payot, 1919. 1 vol. in-16, pag. 223 e carta. — Fr. 4.50.
- LADRERA Y MENENDEZ VALDEZ F.: *Estudios sobre los diversos métodos de retribución del trabajo obrero*. — Madrid, Roms, 1920. In-4, pag. 65.
- MENENDEZ ORMAZA J.: *La cuestión social en sus relaciones con los distintos modernos sistemas de pagos de salarios*. — Madrid, Alvarez, 1919. 1 vol. in-4, pag. 194.
- Aplicación de la jornada máxima de ocho horas*. — Madrid, Minuesa de los Ríos, 1920. 1 vol. in-4, pag. 212.
- RENARD G. e WEULERSSE G.: *Le travail dans l'Europe moderne*. — Paris, Librairie Félix Alcan, 1920. 1 vol. in-8. — Fr. 12.
- CLARK A.: *Working life of women in seventeenth century*. — London, Routledge, 1920. 1 vol. di pag. 342. — Sh. 10.6.
- CLOPPER E. N.: *Child welfare in Kentucky. An inquiry by the National Child Labor Committee for the Kentucky Child Labor Association and the State Board of Health*. — New York, National Child Labor Committee, 1919. 1 vol. di pag. 322. — Doll. 1.25.

Articoli di riviste :

- VINCI L.: *L'esito dei conflitti di lavoro dal punto di vista statistico*. (*Rivista delle Società Commerciali*, ottobre 1919).
- CHESSA F.: *L'industria a domicilio nei suoi rapporti con le altre forme d'intrapresa*. (*Bollettino dell'Ufficio Municipale del Lavoro di Roma*, novembre-dicembre 1919).

- LAURET G.: *L'état actuel de la Confédération générale du travail.* (L'Union, gennaio 1920).
- NOGUER N.: *La producción y la jornada de ocho horas.* (Razón y Fé, gennaio 1920).
- Labour legislation in 1919.* (Labour Gazette, gennaio 1920).
- Le mouvement social à l'étranger. Rapports des travailleurs avec les entreprises qui les occupent.* (Documentation Catholique, 17 gennaio 1920).
- JOUHAUX L.: *L'organisation du travail.* (L'Europe Nouvelle, 17 genn. 1920).
- NARQUET L.: *La diminution du goût au travail.* (Revue Bleue, Revue Politique et Littéraire, 10 gennaio 1920).
- GARRIDO A.: *El trabajo a domicilio en España.* (Ciudad de Dios, 20 gennaio 1920).
- Disoccupazione operaia e colonizzazione interna.* (L'Economista, 4 gennaio 1920).
- HAYE: *La hausse des salaires, il faut l'envoyer.* (L'Exportateur Français, 1° gennaio 1920).
- VOVARD A.: *Le travail des femmes et des enfants en Espagne.* (Le Monde Economique, 31 gennaio 1920).
- ADAND: *Le salaire minimum dans l'agriculture de l'Angleterre et du Pays de Galles.* (Revue d'Economie Politique, gennaio-febbraio 1920).
- RONQUETTE L.: *L'enseignement technique et l'apprentissage aux Etats-Unis.* (Le Musée Social, Mémoires et Documents, 1° febbraio 1920).
- The industrial situation: January, 1920: Employment and unemployment.* (The New South Wales Industrial Gazette, 28 febbraio 1920).
- Compendium of awards in force 31st December 1919. Adult time workers.* (The New South Wales Industrial Gazette, febbraio 1920, Supplemento).
- JOUHAUX L.: *A l'Office international du travail.* (L'Europe Nouvelle, 17 gennaio 1920).
- TUCKWELL G. M.: *Women in industry.* (Nineteenth Century and After, febbraio 1920).
- SLICHTER S. H.: *The scope and nature of the labor turnover problem.* (The Quarterly Journal of Economics, febbraio 1920).
- The industrial situation: February, 1920: Employment and unemployment.* (The New South Wales Industrial Gazette, 31 marzo 1920).
- Etudes sociales. Salaire familial et sursalaire.* (Documentation Catholique, 27 marzo 1920).
- LAUGHLIN L. J.: *The solution of the labor problem.* (Scribner's, marzo 1920).
- WOOTTON B.: *Classical principles and modern views of labour.* (Economic Journal, marzo 1920).
- Partecipazione industriale.* (La Civiltà Cattolica, 6 marzo-3 aprile 1920).
- CASÁS Y SANTALS J.: *Estudios de derecho procesal. La jurisdicción del trabajo.* (Revista General de Legislación y Jurisprudencia, marzo e aprile 1920).
- France. Salaires minima fixes en 1919 par conventions collectives entre patrons et ouvriers.* (Bulletin de la Statistique Générale de la France et du Service d'Observation des Prix, aprile 1920).
- PERRONE P.: *Le otto ore di lavoro e la possibilità di mantenerle.* (La Vita Internazionale, 5 aprile 1920).
- Le marché du travail en Belgique pendant le mois de mars 1920.* (Revue du Travail, 15 aprile 1920).

- Les grève et lock-out en Belgique pendant l'année 1919.* (*Revue du Travail*, 15 aprile 1920).
- Belgique. Project de loi instituant la journée de huit heures et la semaine de 48 heures.* (*Revue du Travail*, 15 aprile 1920).
- France. Traité de travail avec l'Italie.* (*Revue du Travail*, 15 aprile 1920).
- Italie. Réglementation de la durée du travail.* (*Revue du Travail*, 15 aprile 1920).
- Les conflits du travail et leur conciliation en Belgique. Conflits déclarés ou continués pendant le mois de mars 1920.* (*Revue du Travail*, 30 aprile 1920).
- THOMAS A.: *La Società delle Nazioni e l'organizzazione internazionale del lavoro.* (*Nuova Antologia*, 16 maggio 1920).
- OSSIO A.: *Teorie nuove in materia di rapporti fra capitale e lavoro: La formula C-L di H.R. Smith.* (*Vita e Pensiero*, 30 maggio 1920).
- Les conflits du travail et leur conciliation en Belgique. Conflits déclarés ou continués pendant le mois d'avril 1920.* (*Revue du Travail*, 31 maggio 1920).
- TORRICELLA E.: *La partecipazione operaia agli utili ed alla direzione delle aziende.* (*La Politica Nazionale*, maggio 1920).
- VUOLI R.: *Per una magistratura comunale del lavoro.* (*Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, aprile e maggio-giugno 1920).
- Le marché du travail en Belgique en mai 1920.* (*Revue du Travail*, 15 giugno 1920).

PREVIDENZA SOCIALE.

Publicazioni:

- Unemployment insurance bill. Tent of the bill together with report by the Government actuary on the financial provisions of bill.* — London, H. M. Stationery Office, 1920. 1 vol. di pag. 261. — Sh. 0.7.
- BOURGEOIS L.: *La politique de la prévoyance sociale. 3^e partie: L'action.* — Paris, Fasquelle, 1919. 1 vol. in-16, pag. 438. — Fr. 5.
- MAGALDI V.: *Le assicurazioni sociali in Italia.* (Estratto dalla *Rassegna di Previdenza Sociale*). — Roma, 1919, pag. 20.
- Workmen's compensation law with amendments to July, 1919: Alabama, California, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Vermont, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming.* — New York, F. R. Jones, 1920.

Articoli di riviste:

- KASKEL W.: *Die Entwicklung der Sozialversicherung seit der Revolution.* (*Zeitschrift für die gesammte Versicherungs-Wissenschaft*, gennaio 1920).
- Categorie professionali e assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.* (*L'Economista*, 22 febbraio 1920).
- Actuación benéfica de la Caja de pensiones para la vejez y de ahorros.* (*Los Seguros*, gennaio-febbraio-marzo 1920).
- MORAGAS Y BARRET F.: *Instituts de la mujer que trabaja.* (*Los Seguros*, gennaio-febbraio-marzo 1920).

Italie. Décret-loi du 19 octobre 1919 réorganisant les bureaux de placement et instituant l'assurance obligatoire contre le chômage. (Revue du Travail, 15 aprile 1920).

DE SPOELBERCH O.: *La réparation des maladies professionnelles en France. (Revue Catholique Sociale et Juridique, aprile-maggio 1920).*

BAGNI T.: *Sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia. (Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica, maggio 1920).*

L'assicurazione contro le malattie. Confronti con l'estero. (L'Economista, 30 maggio 1920).

VARIA.

Publicazioni:

CLARK F. E.: *Our Italian fellow-citizens.* — Boston, Small Maynard, 1920. 1 vol. di pag. IX-217.

ARONOVICI C.: *Americanization.* — St. Paul, Minn., Keller Publishing Co., 1920, pag. 48.

Almanacco Italiano della Tunisia (1920). — Firenze, Bemporad e Figlio, editori, 1920.

Ministero delle Colonie. Itinerari della Cirenaica. (Note ed appunti della Missione Bodrero, febbraio-marzo 1920). — Roma, Tip. del Senato, 1920. Con 104 ill. nel testo, 23 tavole e 2 carte.

Articoli di riviste:

DEA A.: *Le comunicazioni tra l'Italia e l'Oriente. (L'Illustrazione Coloniale, 1919, n. 4).*

Per una rappresentanza elettiva degli Italiani all'estero. (L'Illustrazione Coloniale, 1919, n. 6).

LEONE C.: *Il valore agricolo della Tripolitania. (L'Agricoltura Coloniale, 1919, n. 11).*

SAUTERAUD M.: *Nationalité de la femme française qui épouse un étranger. (Revue Politique et Parlementaire, novembre 1919).*

SPERANZA G.: *Does americanization americanize? (Atlantic Monthly, febbraio 1920).*

PACE B.: *L'Anatolia e gli interessi italiani. (Rassegna Italiana, 29 febbraio 1920).*

PICCAROLI A.: *La rappresentanza politica degli Italiani all'estero. (La Vita Internazionale, 20 febbraio 1920).*

ARONOVICI C.: *Americanization: its meaning and function. (The American Journal of Sociology, maggio 1920).*

NOI: *A proposito della crisi libica. Fummo profeti di sventura. (La Vita Italiana, 15 maggio 1920).*

FANTOLI A.: *Le condizioni della Tripolitania. (Minerva, 1° maggio 1920).*

Movimento dell'emigrazione italiana Pag. 424

Emigrazione transoceanica. — Movimento mensile delle partenze e degli arrivi nei porti del Regno di emigranti transoceanici italiani e stranieri (424) - Movimento mensile degli emigranti italiani transoceanici distribuiti per paesi di destinazione (425).

Emigrazione non transoceanica. — Movimento mensile dell'espatrio di emigranti italiani non transoceanici distribuiti per paesi di destinazione (426) - Movimento mensile del rilascio dei passaporti per emigranti con destinazione a paesi non transoceanici (426) - Distribuzione regionale del movimento mensile dell'emigrazione non transoceanica (427-8).

Vita degli italiani all'estero » 429

Varie » 430

Atti Ufficiali » 433

Leggi e Decreti. — Legge 8 luglio 1920, n. 1037, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-21 (433) - R. Decreto-Legge 27 giugno 1920, n. 1088, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del corpo R. E. congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva (434) - R. D. 29 giugno 1920, n. 1056, relativo alla ricostituzione del Consiglio del Contenzioso diplomatico presso il M. degli A. E. (435) - Decreto Ministeriale del 20 luglio 1920, che reca provvedimenti per il recupero dei beni italiani in Germania (437).

Atti parlamentari — Risposte scritte a interrogazioni parlamentari (439).

Atti di amministrazione. — Circolari (448).

Bibliografia » 456

Il « Bollettino della emigrazione » non si vende al pubblico in numeri separati,
ma solo per abbonamento, che costa

————— LIRE 12 ALL'ANNO —————

Dirigere cartolina-vaglia al Cassiere del « Commissariato generale della emigrazione »
ROMA — 30, Boncompagni — ROMA
